

N. R.G. 2801/2008

Sentenza n. 192/2014 pubbl. il 06/02/2014

RG n. 2801/2008

Repert. n. 470/2014 del 06/02/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2801/2008 promossa da:

G. A. con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**
elettivamente domiciliato in **[REDACTED]** presso il difensore avv. **[REDACTED]**

ATTORE/I

contro

REGIONE con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** e dell'avv. **[REDACTED]**
[REDACTED] elettivamente domiciliato in **[REDACTED]**
[REDACTED] presso il difensore avv. **[REDACTED]**

COMMISSARIO LIQUIDATORE **[REDACTED]**

CONVENUTI

ASSICURAZIONI **[REDACTED]**, con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**
elettivamente domiciliato in **[REDACTED]** presso il difensore
avv. **[REDACTED]**

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La signora A. G. conveniva in giudizio la Regione [redacted] ed il Direttore generale della ASL [redacted], quale Commissario liquidatore della disciolta [redacted] chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni derivati alla medesima in conseguenza del contagio dal virus dell'epatite C asseritamente contratta (in seguito al) ed a cagione del trattamento emotrasfusionale cui la stessa era stata sottoposta nel novembre 1977, in occasione del ricovero avvenuto presso l'Ospedale [redacted] durante il quale l'attrice era stata sottoposta ad intervento chirurgico.

Allegava in particolare la attrice

- la rottura da parte dei sanitari dell'utero durante il parto con conseguente emorragia che aveva determinato la necessità di terapia trasfusionale;
- di essere stata sottoposta a trasfusione senza aver prestato alcun specifico consenso alla stessa e senza essere stata previamente informata dei rischi connessi a tale trattamento medico;
- che il nesso causale tra la trasfusione di sangue e l'infezione da virus HCV da lei contratta era stato riconosciuto, ai sensi della L. 210/92 dalla Commissione Medica Ospedaliera [redacted];
- Nondimeno non le era stato liquidato alcun indennizzo in quanto la sintomatologia era ritenuta tale da non poter essere ricompresa nella tabella A allegata al D.P.R. 30.12.81, n° 834.

Chiedeva pertanto non solo il risarcimento integrale del danno biologico patito asseritamente a causa dell'omesso controllo, da parte dei sanitari del nosocomio sul sangue che venne utilizzato nella trasfusione, ma altresì il risarcimento del danno da mancato acquisizione del consenso informato alla trasfusione. La regione ha chiesto evocarsi in causa il proprio assicuratore Assicurazioni [redacted]

Il Commissario liquidatore rimaneva contumace.

Deve in primo luogo verificarsi in relazione a tutte le parti convenute principali la sussistenza di legittimazione passiva, e ciò anche nei confronti della parte convenuta contumace. Invero "la *legitimatio ad causam*" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta" (Cass., Sez. L, Sentenza n. 14243 del 08/08/2012; Sez. U, Sentenza n. 1912 del 09/02/2012).

Occorre considerare che pacificamente la presente causa è incentrata sulla responsabilità del nosocomio Arcispedale [redacted] in ragione di rapporto contrattuale instauratosi (cosiddetto contratto di ospedalità) anche solo in via di fatto nel 1977.

Si tratta quindi indubbiamente di responsabilità per un rapporto giuridico insorto in data anteriore al 1980.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833 sull'istituzione del servizio sanitario nazionale prevede che "i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali sono attribuiti ai comuni competenti per territorio" (art. 66, secondo comma) e che "le regioni adottano gli



atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui al precedente comma e per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b) del 1° comma" (art. 66, quarto comma; gli enti ospedalieri sono menzionati alla lett. b) del primo comma).

Tale norma attiene indubbiamente al trasferimento dei rapporti giuridici sostanziali venuti ad esistenza, come nel caso di specie, anteriormente al 1980, a nulla rilevando la data di instaurazione del processo, di pendenza della lite, e quindi la nascita del relativo rapporto processuale in epoca posteriore: il profilo carenza di legittimazione passiva involge esigenze di valutazioni officiose (trattandosi di presupposto dell'azione e a prescindere dalla relativa eccezione) afferenti alla titolarità del rapporto giuridico sostanziale sul quale la domanda si fonda.

Tanto premesso appare certamente pertinente al caso di specie l'art. 66 della citata Legge n. 833/1978.

Inoltre occorre considerare che in applicazione di tale ultima disposizione la legge Regionale  n. 22 del 29 marzo 1980 ha espressamente ribadito che "alle Unità Sanitarie Locali non fanno carico le situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni indicate nel presente articolo".

Sulla base del predetto quadro normativo, dunque, occorre uniformarsi alla consolidata Giurisprudenza di legittimità ed in specie all'orientamento che "ritiene che la U.  non sia legittimata rispetto alle domande svolte nella presente causa (Cass. 23 gennaio 1997, n. 692; 20 marzo 1996, n. 2390; 11 marzo 1996, n. 1994; 6 marzo 1996, n. 1779; 28 dicembre 1994, n. 11243; 9 novembre 1993, n. 11067). Le norme statali della legge n. 833 del 1978 costituiscono, infatti, chiara espressione della volontà del legislatore di porre esclusivamente a carico dei comuni, e non delle U. , le eventuali passività derivanti dalla precedente gestione delle attività sanitarie attribuite alle unità sanitarie di nuova costituzione". (cfr. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3928 del 31/03/2000). Infatti "l'USL non è passivamente legittimata rispetto alla domanda proposta da un privato per ottenere il risarcimento del danno conseguente a fatti illeciti commessi da sanitari dipendenti dall'ente anteriormente al 1 gennaio 1980" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3928 del 31/03/2000; Sez. 3, Sentenza n. 10198 del 03/08/2000; in precedenza anche Sez. 3, Sentenza n. 592 del 18/01/1993).

Va poi osservato che il decreto legislativo 502 del 1992 ha infatti soppresso le unità sanitarie locali istituendo le Aziende Usl come "enti strumentali della Regione, dotate di personalità giuridica pubblica" e di correlata autonomia; l'articolo 6 della legge 724 del 1994 ha imposto alle Regioni, per i debiti e i crediti delle Usl, di disporre apposite gestioni a stralcio, convertite poi in liquidatorie dall'articolo 2 della legge 549 del 1995. Consolidata giurisprudenza ne ha dedotto che la Regione, di cui la gestione liquidatoria è organo, è successore *ex lege* nei rapporti attivi e passivi perfezionatisi verso le Usl al 31 dicembre 1994 (cfr. S.U. 1989 del 1997 e la giurisprudenza conseguente); la legittimazione passiva spetta dunque sia alle Regioni sia alle loro Gestioni Liquidatorie (cfr. S.U. 1237 del 2000 e 23022 del 2005) rispetto ad ogni rapporto giuridico che facesse capo, dal lato passivo, alle Unità Sanitarie Locali.

La carenza di titolarità del rapporto in capo alla USL si risolve in una carenza di titolarità di rapporti che possano essere stati trasferiti tanto alla Regione che al Commissario Liquidatore.

Deve pertanto rilevarsi a prescindere da qualsiasi eccezione la carenza di titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio nei confronti di entrambe le parti convenute principali.

La domanda nei loro confronti va quindi dichiarata inammissibile.

Considerando nondimeno che la domanda attorea può essere stata proposta erroneamente in ragione di precedente di questo Ufficio (cfr. Trib. Reggio Emilia n. 196/2005) in senso diverso da quello accolto nella presente decisione (con cui ci si conforma come detto comunque al più recente orientamento di



Sentenza n. 192/2014 pubbl. il 06/02/2014

RG n. 2801/2008

legittimità) deve ritenersi equa una integrale compensazione delle spese tra tutte le parti (06/02/2014) prescindere dalla dubbia fondatezza della domanda attorea anche in ragione dell'orientamento espresso da precedenti arresti di questo Ufficio: cfr. Trib. Reggio Emilia, est. Ramponi, sentenza 13 dicembre 2011, N. 1992).

Le spese della CTU parimenti devono essere, per le medesime ragioni, ripartite in parti eguali fra tutte le parti del presente giudizio, nei loro rapporti interni.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiarare la carenza di legittimazione di entrambe le parti convenute principali e per l'effetto dichiara inammissibile la domanda attorea.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3. Pone definitivamente a carico di tutte le parti in misura pari fra loro le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Reggio Emilia, il 5 febbraio 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

